

Giovanni d'Ammassa – Raimondo Bellantoni

CODICE DI DIRITTO DI AUTORE

Vol. I

Normativa italiana

III edizione

Le Guide di

Dirittodautore.it
Associazione per la difesa del diritto di autore

MILANO – NYBERG EDIZIONI – 2007

ISBN 978-88-954400-1-9

TUTTE LE COPIE DEVONO RECARE IL CONTRASSEGNO DELLA
SIAE

© Copyright 2007 Nyberg S.r.l. – Milano

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione o fotocopia solo nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia Copy & Photo S.r.l., via Caruso 2, 20133 Milano

INDICE SOMMARIO

DIRITTO D'AUTORE

§ 1. Codice civile	11
§ 2. Codice penale	14
§ 3. Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.....	17
§ 4. Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369 Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio..	130
§ 5. Legge 23 dicembre 1996, n. 650 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.A., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata.	156
§ 6. Legge 18 agosto 2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore.	158
§ 7. Legge 7 febbraio 2003, n. 22 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.	173
§ 8. Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice dei diritti di proprietà industriale, norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273	174
§ 9. Legge 24 novembre 2006, n. 286 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria	184
§ 10. Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza	185

RATIFICA TRATTATI INTERNAZIONALI

§ 11. Legge 22 novembre 1973, n. 866

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961..... 187

§ 12. Legge 28 aprile 1976, n. 424

Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967..... 188

§ 13. Legge 5 maggio 1976, n. 404

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971..... 190

§ 14. Legge 16 maggio 1977, n. 306

Ratifica ed esecuzione della convenzione universale per il diritto d'autore, con protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971..... 192

§ 15. Legge 20 giugno 1978, n. 399

Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato..... 193

§ 16. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19

Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971..... 195

ATTUAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA

§ 17. Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore..... 197

§ 18. Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 685

Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale.....	202
§ 19. Legge 6 febbraio 1996, n. 52	
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1994.....	210
§ 20. Decreto Legislativo 23 ottobre 1996, n. 581	
Attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo.....	213
§ 21. Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154	
Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi .	218
§ 22. Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169	
Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.....	225
§ 23. Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95	
Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.....	231
§ 24. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68	
Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.....	233
§ 25. Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118	
Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.....	258
§ 26. Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140	
Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.....	265

PROROGA TERMINI

§ 27. Decreto Legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440	
Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633	277

§ 28. Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82	
Sospensione di alcune disposizioni concernenti la sfera di applicazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, circa la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.	280
§ 29. Decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1951, n. 1527	281
§ 30. Legge 19 dicembre 1956, n. 1421	
Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.....	283
§ 31. Legge 27 dicembre 1961, n. 1337	
Modifica del termine fissato dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno	284

REGOLAMENTI

§ 32. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1994, n. 244	
Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.	285
§ 33. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163	
Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153	289
§ 34. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1999, n. 504	
Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d'autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650.....	309
§ 35. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338	
Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore.....	312

§ 36. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, recante regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. 320

§ 37. Decreto 14 novembre 2005, n. 261

Regolamento recante: Istituzione e funzionamento del fondo previsto dall'articolo 174-quater, comma 1, lettera a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e modificato dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 322

DETERMINAZIONE COMPENSI

§ 38. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 settembre 1975

Determinazione della misura e della ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. 324

§ 39. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 1976

Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore. 326

§ 40. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1988

Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche. 328

§ 41. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1988

Adeguamento dei diritti fissi spettanti alla Società italiana degli autori ed editori per la tenuta del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche. 329

§ 42 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 1988	
Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate, nonché di opere fotografiche.....	331
§ 43. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2001	
Determinazione della misura delle spese e degli oneri, anche per il controllo, di cui all'art. 181-bis, comma 4, ultimo periodo della legge 22 aprile 1941, n. 633	333
§ 44. Legge 29 luglio 1981, n. 406	
Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati.	335
§ 45. Legge 20 luglio 1985, n. 400	
Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche.	336
§ 46. Legge 22 maggio 1993, n. 159	
Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941 n. 633	337
§ 47. Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72	
Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di <i>opere dell'ingegno</i> , nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.....	339
§ 48. Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7	
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.....	341
§ 49. Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35	
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.	343

COPIA PRIVATA

§ 50. Legge 5 febbraio 1992, n. 93

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le
riproduzioni private senza scopo di lucro 347

SEZIONI SPECIALIZZATE

§ 51. Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale
ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo
16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. 353

DIRITTO D'AUTORE

§ 1. Codice civile

LIBRO V

TITOLO IX

Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

CAPO IDEL DIRITTO DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO LETTERARIE E
ARTISTICHE**Art. 2575**

Oggetto del diritto. – Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 2576

Acquisto del diritto. – Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577

Contenuto del diritto. – L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.

L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Art. 2578

Progetti di lavori. – All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Art. 2579

Interpreti ed esecutori. – Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale loro retribuzione spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.

Art. 2580

Soggetti del diritto. – Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa, nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

[L'autore che ha compiuto i sedici anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.]

Art. 2581

Trasferimento dei diritti di utilizzazione. – I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Art. 2582

Ritiro dell'opera dal commercio. – L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha il diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima.

Questo diritto è personale e intrasmissibile.

Art. 2583

Leggi speciali. – L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

TITOLO X
Della disciplina della concorrenza

CAPO I
DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

Sezione II – *Della concorrenza sleale*

Art. 2598 *Atti di concorrenza sleale*

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2599 *Sanzioni*

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti (2600).

Art. 2600 *Risarcimento del danno*

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni (2056).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Art. 2601 *Azione delle associazioni professionali*

Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di una categoria professionale, l'azione per la repressione della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle associazioni professionali (ora Consigli degli Ordini) e dagli enti che rappresentano la categoria.

§ 2. Codice penale

LIBRO II

TITOLO VII

Dei delitti contro la fede pubblica

CAPO II

DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO

Art. 473 (*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*) – Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 475 (*Pena accessoria*) – La condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO VIII

Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 514 (*Frodi contro le industrie nazionali*) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire un milione.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 517 (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) – Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire ventimila euro¹.

CAPO III

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI PRECEDENTI

Art. 518 (*Pubblicazione della sentenza*) – La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

CAPO II

DELLE OFFESE AL PUDORE E ALL'ONORE SESSUALE

Art. 528 (*Pubblicazioni e spettacoli osceni*) – Chiunque, allo scopo di farne

¹ Le parole “due milioni” sono state sostituite da “ventimila euro” ai sensi dell'art. 1 comma 10 del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80.

commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Tale pena si applica inoltre a chi:

- 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
- 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 529 (*Atti e oggetti osceni: nozione*) Agli effetti della legge penale, si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo, che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

LIBRO III

TITOLO I

Delle contravvenzioni di polizia

CAPO II

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE

Art. 725 (*Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza*) – Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire ventimila a due milioni.

§ 3. Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
(G. U. 16 luglio 1941, n. 166)

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro

Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

CAPO I.

OPERE PROTETTE.

Articolo 1

[1] Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

2. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati² che per la scelta o la disposizione del materiale

² A norma dell'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle banche dati create prima del 1° gennaio 1998, e che entro la data di entrata in vigore dello stesso D. Lgs., prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U., soddisfino i requisiti di cui all'art. 2 del medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche dati create dal primo gennaio 1998 fino alla su indicata data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 169/99.

costituiscono una creazione intellettuale dell'autore³.

Articolo 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia⁴;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II⁵;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso⁶.

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto⁷;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere

³ Comma aggiunto dall'art. 1, D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e, successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U.

⁴ Numero così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

⁵ Numero aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.

⁶ Numero aggiunto dall'art. 2 del D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

⁷ Numero aggiunto dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.